


Autorità di Bacino del Reno

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE N. 1/3 DEL - 5 MAR. 2014


***PROPOSTA DI MODIFICA
DEGLI ARTICOLI DEI PIANI STRALCIO RELATIVI
AL CONTROLLO DEGLI APPORTI D'ACQUA***

**Il Presidente
dell'Autorità di Bacino del Reno**

Paola Gazzolo



**Il Progettista
Ing. Gabriele Strampelli**



**Il Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino del Reno
Arch. Paola Altobelli**



Bologna,

- 5 MAR. 2014

B - “Proposta di modifica degli articoli dei piani stralcio relativi al controllo degli apporti d’acqua”

Le modifiche proposte riguardano i seguenti articoli dei piani stralcio:

- l’art. 20 del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI);
- l’art. 20 della Revisione generale del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio;
- l’art. 20 del Piano stralcio per il Samoggia – Aggiornamento 2007.

L’opportunità di modificare i sopra elencati articoli dei Piani stralcio e di realizzare le “*Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura*” (alle quali vien fatto riferimento nelle norme modificate) nasce nell’ambito delle attività svolte dal *Gruppo di lavoro per il monitoraggio dell’attuazione della “Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura del bacino del Reno”¹*.

Le modifiche proposte, di seguito riportate, sono state evidenziate barrando le parti cancellate e scrivendo in verde le parti aggiunte-²

PSAI

art. 20 (Controllo degli apporti d’acqua)

1. Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per le aree ricadenti nel territorio di pianura e pedecollina indicate nelle tavole del “Titolo II Assetto della Rete Idrografica” i Comuni prevedono nelle zone di espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, **che la realizzazione di interventi edilizi sia subordinata alla** realizzazione di sistemi di raccolta

¹ Il Gruppo di lavoro è formato da:

- Ing. Gabriele Strampelli - Autorità Bacino Reno
- Ing. Francesca Dallabetta - Consorzio della Bonifica Renana
- Ing. Elvio Cangini - Consorzio Bonifica Romagna Occidentale
- Arch. Donatella Bartoli - Provincia di Bologna
- Arch. Fabio Poggioli - Provincia di Ravenna
- Ing. Patrizia Ercoli - Regione Emilia-Romagna

Al fine di predisporre le linee Guida, tale gruppo di lavoro è stato integrato da:

- Prof. Ing. Marco Maglionico - Facoltà Ingegneria Bologna
- Ing. Enrico Alessandra - Consorzio della Bonifica Renana
- Dott.ssa Cinzia Bevini - AUSL Bologna
- Dott. Lorenzo Canciani - Autorità Bacino Reno
- Ing. Leonardo Guarnieri - Regione Emilia-Romagna
- Ing. Paola Silvagni - Consorzio Bonifica Romagna Occidentale
- Ing. Michela Vezzani - Consorzio della Bonifica Renana
- Ing. Lorenza Zamboni - Autorità Bacino Reno

² ~~Parti cancellate~~ e Parti aggiunte

delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m³ per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche; sono inoltre escluse le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.

2. I sistemi di raccolta di cui al comma precedente, ad uso di una o più delle zone di espansione, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente. Essi possono essere inoltre previsti negli strumenti urbanistici come interventi complessivi elaborati d'intesa con l'Autorità idraulica competente. ~~Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta sono stabilite dall'Autorità idraulica competente con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione.~~
3. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque piovane sono stabilite, anche in caso di scarico indiretto nei corsi d'acqua o nei canali di bonifica, dall'Autorità idraulica competente (Servizi Tecnici di bacino o Consorzi di bonifica) con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione e alla quale dovrà essere consentito il controllo funzionale nel tempo dei sistemi di raccolta. Il progetto dei sistemi di raccolta dovrà, salvo quanto diversamente disposto dall'Autorità idraulica competente, far riferimento a quanto previsto nel documento d'indirizzo "Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura".
4. L'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 m³ per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un'idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente comma, dell'Autorità idraulica competente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i sistemi di "drenaggio tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d'invaso.
5. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo, dettano norme o comunque emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane anche nelle aree edificate.

6. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo e il cui territorio è in parte interessato da tratti non arginati dei corsi d'acqua principali, sulla base del quadro conoscitivo di cui all'art. 21 comma 3, possono individuare le parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi d'acqua principali Reno, Idice, Savena, Quaderna, Zena, Sillaro e Santerno e proporre l'esclusione dal campo di applicazione dell'art.20. L'Autorità di Bacino decide in merito a tali proposte con atto del Comitato Istituzionale sul parere del Comitato tecnico.
7. Il valore minimo dei volumi previsti nei commi 1 e 3 4 del presente articolo può essere modificato con delibera del Comitato Istituzionale su conforme parere del Comitato Tecnico.

Piano stralcio Senio

art.20 (controllo degli apporti d'acqua)

1. Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per le aree ricadenti nel territorio di pianura e pedecollinare indicato nella nelle tavole “B.quadro1” e “B.quadro2” del “Titolo II-Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica” i Comuni prevedono nelle zone di espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, **che la realizzazione di interventi edilizi sia subordinata alla la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m³ per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche; sono inoltre escluse le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.**
2. I sistemi di raccolta di cui al comma precedente, ad uso di una o più zone di espansione, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dalla Autorità idraulica competente; essi possono essere inoltre previsti negli strumenti urbanistici come interventi complessivi elaborati d'intesa con l'Autorità idraulica competente. ~~Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta sono stabilite dall'Autorità idraulica competente con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione.~~
3. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta **delle acque piovane sono stabilite, anche in caso di scarico indiretto nei corsi d'acqua o nei canali di**

bonifica, dall’Autorità idraulica competente (Servizi Tecnici di bacino o Consorzi di bonifica) con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione e alla quale dovrà essere consentito il controllo funzionale nel tempo dei sistemi di raccolta. Il progetto dei sistemi di raccolta dovrà, salvo quanto diversamente disposto dall’Autorità idraulica competente, far riferimento a quanto previsto nel documento d’indirizzo “Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura”.

4. L’adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d’invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all’attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d’invaso pari almeno a 100 m³ per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un’idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente comma, dell’Autorità idraulica competente. Ai fini dell’applicazione del presente comma, i sistemi di “drenaggio tubolare sotterraneo” e di “scarificazione con aratro talpa” sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d’invaso.
5. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo, dettano norme o comunque emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane anche nelle aree edificate.
6. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo e il cui territorio è in parte interessato da tratti non arginati dei corsi d’acqua principali, sulla base del quadro conoscitivo di cui all’art. 21 comma 3, possono individuare le parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi d’acqua principali Senio e Sintria e proporre l’esclusione dal campo di applicazione dell’art.20. L’Autorità di Bacino decide in merito a tali proposte con atto del Comitato Istituzionale su parere del Comitato tecnico.
7. Il valore minimo dei volumi previsti nei commi 1 e 3 4 del presente articolo può essere modificato con delibera del Comitato Istituzionale su conforme parere del Comitato Tecnico.

Piano stralcio “Samoggia”

art. 20 (controllo degli apporti d’acqua in pianura e nel territorio collinare)

1. Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, i Comuni, per le aree ricadenti nel territorio di pianura, nelle zone A e B del territorio collinare indicate nelle tavole 1.1 e 1.2 “Classificazione del reticolo idrografico e ambiti territoriali

normati” del “Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica”, prevedono, nelle zone di espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane, ~~ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto~~, per un volume complessivo di:

- almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale per le aree ricadenti nel territorio di pianura ~~indicate nelle tavole dalla 1.1 alla 1.2 “classificazione del reticolo idrografico e ambiti territoriali normati” del “Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica”~~;
- almeno 200 metri cubi per ettaro di superficie territoriale per le aree ricadenti nel territorio collinare ~~indicate come nella zona A nelle tavole dalla 1.1 alla 1.2 “classificazione del reticolo idrografico e ambiti territoriali normati” del “Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica”~~;
- almeno 100 metri cubi per ettaro di superficie territoriale per le aree ricadenti nel territorio collinare ~~indicate come nella zona B nelle tavole dalla 1.1 alla 1.2 “classificazione del reticolo idrografico e ambiti territoriali normati” del “Titolo II Rischio Idraulico e Assetto della Rete Idrografica”~~.

Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:

- permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d’acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche
- destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. ~~Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d’uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un’adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.~~

2. I sistemi di raccolta di cui al comma precedente, ad uso di una o più zone di espansione, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dalla Autorità idraulica competente. Essi possono essere inoltre previsti negli strumenti urbanistici come interventi complessivi elaborati d’intesa con l’Autorità idraulica competente.

~~Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta sono stabilite dall'Autorità idraulica competente con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione.~~

3. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta sono stabilite, anche in caso di scarico indiretto nei corsi d'acqua o nei canali di bonifica, dall'Autorità idraulica competente (Servizi Tecnici di bacino o Consorzi di bonifica) con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione e alla quale dovrà essere consentito il controllo funzionale nel tempo dei sistemi di raccolta. Il progetto dei sistemi di raccolta dovrà, salvo quanto diversamente disposto dall'Autorità idraulica competente, far riferimento a quanto previsto nel documento d'indirizzo "Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura".
4. L'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 metri cubi per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un'idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente comma, dell'Autorità idraulica competente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i sistemi di "drenaggio tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d'invaso.
5. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo, dettano norme o comunque emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane anche nelle aree edificate.
6. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo e il cui territorio è in parte interessato da tratti non arginati dei corsi d'acqua principali, sulla base del quadro conoscitivo di cui all'art. 21 comma 3, possono individuare le parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi d'acqua principali Samoggia e Lavino e proporre l'esclusione dal campo di applicazione dell'art.20. L'Autorità di Bacino decide in merito a tali proposte con atto del Comitato Istituzionale su parere del Comitato tecnico.
7. Il valore minimo dei volumi previsti nei commi 1 e 3 4 del presente articolo può essere modificato con delibera del Comitato Istituzionale su conforme parere del Comitato Tecnico.

-----000-----